Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Venerdì, 25 maggio 1934 - Anno XII** **Numero 123**

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

REGIO DECRETO-LEGGE 24 aprile 1934, n. **793**.
Approvazione della convenzione per l'esercizio della linea di navigazione Trieste-Rodi-Alessandria . . . . . Pag. 2522

REGIO DECRETO-LEGGE 30 aprile 1934, n. **794**.
Semplificazione dell'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra . . . . Pag. 2524

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1934.
Approvazione delle norme di frenatura per gli autoveicoli. Pag. 2525

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1934.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione dal comune di Ostuni . . . . Pag. 2532

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1934.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Monastier (Treviso) e nomina del commissario governativo dell'Ente stesso . . . . Pag. 2532

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1934.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria cooperativa di Biancavilla (Catania) e nomina del commissario governativo della Cassa stessa . . . . . . Pag. 2532

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1934.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di S. Lorenzo in Collina e nomina del commissario governativo dell'Ente stesso . . . . Pag. 2532

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 2533

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli. Pag. 2539

Ministero delle finanze:
Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 per cento . . . . Pag. 2539
Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 2539
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2540
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 2540
Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa. Pag. 2541
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 2542
Notifica riguardante le compensazioni di pagamenti italo-ungheresi . . . . Pag. 2543

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitorie telegrafiche . . . . Pag. 2543

Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di cooperativa. Pag. 2543

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 2543

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni:

Rinvio delle prove scritte del concorso a 80 posti di segretario in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Pag. 2544

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a sei posti di ufficiale di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina . . . . Pag. 2544

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a 10 posti di macchinista di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina . . . . Pag. 2544

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 aprile 1934, n. 793.

Approvazione della convenzione per l'esercizio della linea di navigazione Trieste-Rodi-Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza con la quale la « Compagnia adriatica di navigazione » sedente in Venezia, assuntrice, con convenzione 29 novembre 1932-XI, approvata con R. decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, dell'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il Gruppo II (Adriatico), e la Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana, Sitmar) sedente in Trieste, assuntrice, con convenzione 21 maggio 1932-X, approvata con R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, dell'esercizio di linee di navigazione a contributo statale per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente, hanno chiesto il trasferimento dalla prima alla seconda della linea 3 di cui all'allegato 1 alla convenzione 29 novembre 1932-XI, sopra citata;

Visto l'art. 18, primo comma, della predetta convenzione 29 novembre 1932-XI;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire il chiesto trasferimento, costituendo la detta linea 3 un opportuno complemento dei servizi affidati alla Società « Lloyd Triestino », la quale potrà pertanto operare su più ampia base e con maggiore libertà di azione nel traffico da e per l'Egitto;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'allegata convenzione stipulata il 20 aprile 1934-XII con la quale la Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana, Sitmar) con sede in Trieste, assume l'esercizio della linea 3 (Trieste-Venezia-Bari-Brindisi-Pireo-Rodi-Alessandria) di cui all'allegato 1 della convenzione stipulata in data 29 novembre 1932-XI con la « Compagnia adriatica di navigazione » con sede in Venezia, ed approvata con R. decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 81. — MANCINI.

Convenzione per l'esercizio della linea di navigazione Trieste-Rodi-Alessandria.

PREMESSO:

Che la « Compagnia adriatica di navigazione » con sede in Venezia, assuntrice, con convenzione 29 novembre 1932-XI approvata con R. decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, dell'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il Gruppo II (Adriatico) e la Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana, Sitmar) con sede in Trieste, assuntrice, con convenzione 21 maggio 1932-X approvata con R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, dell'esercizio di linee di navigazione a contributo statale per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente, hanno chiesto al Ministero delle comunicazioni il trasferimento dalla prima alla seconda della linea 3 di cui all'allegato 1 alla convenzione 29 novembre 1932-XI sopra citata, consentendo perciò la Compagnia Adriatica a che la sovvenzione annua assegnatale sia ridotta di lire 4.200.000, mentre la Società « Lloyd Triestino » assumerebbe l'obbligo della costruzione della nave della stazza lorda minima di 3500 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 15 di cui all'allegato 1 predetto ed inoltre assumerebbe a proprio carico gli oneri inerenti ad alcuni mutui tra quelli elencati all'art. 24 della ripetuta convenzione 29 novembre 1932-XI;

Che nulla osta da parte del Ministero delle comunicazioni al chiesto trasferimento della linea 3, costituendo tale linea un opportuno complemento dei servizi affidati alla Società « Lloyd Triestino » la quale potrà pertanto operare su più ampia base e con maggiore libertà di azione nel traffico da e per l'Egitto;

Fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, e i signori:

Gr. uff. ing. Mario Battistella di Michele, direttore generale della « Compagnia Adriatica di navigazione » anonima con sede in Venezia, in nome e per conto della Compagnia stessa, in virtù di regolare mandato;

Comm. cap. Guido Cosulich fu Callisto, e comm. Gino Albi di Orazio rispettivamente amministratore delegato e reggente la sede sociale di Roma della Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana e Sitmar) sedente in Trieste, in nome e per conto della Società stessa in virtù di regolare mandato, è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società di navigazione « Lloyd Triestino (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana, Sitmar) sedente in Trieste, assume l'esercizio della linea 3, Trieste-Venezia-Bari-Brindisi-Pireo-Rodi-Alessandria e ritorno; periodicità: ogni due settimane, di cui all'allegato 1 della convenzione stipulata in data 29 novembre 1932-XI con la « Compagnia Adriatica di navigazione », sedente in Venezia, ed approvata con R. decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, alle condizioni indicate nel capitolato *A*, allegato 2 alla convenzione predetta.

A modifica, peraltro, di quanto è stabilito dal predetto allegato 1 la velocità oraria normale di esercizio della linea dovrà esser superiore a 15 miglia.

Art. 2.

La sovvenzione annua per l'esercizio della linea di cui all'art. 1 è fissata in L. 4.200.000.

La sovvenzione sarà soggetta a revisione triennale in conformità di quanto è stabilito dall'art. 2 della convenzione 29 novembre 1932-XI sopra citata tenuto conto di un consumo medio annuo di tonnellate 3274 di nafta grezza.

Art. 3.

La Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite ecc.) assume:

1° l'obbligo della costruzione della nave della stazza lorda minima di 3500 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 15, di cui all'allegato 1 alla citata convenzione 29 novembre 1932-XI;

2° tutti gli oneri inerenti ai seguenti mutui, di cui all'art. 24 della predetta convenzione 29 novembre 1932-XI;

mutuo di L. 3.000.000, contratto dalla Società anonima Industrie Marittime, sedente in Ancona, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 6 giugno 1929 a rogito notaio Carlo Capo;

mutuo di L. 35.199.986,60 contratto dalla Società « Puglia », anonima di navigazione a vapore, sedente in Bari, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 17 marzo 1927 a rogito notaio Carlo Capo;

mutuo di L. 2.181.745,80 contratto dalla Società anonima « Zaratina » di navigazione, sedente in Zara, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 17 marzo 1927 a rogito notaio Carlo Capo;

mutuo di L. 1.500.000 contratto dalla Società anonima « Zaratina » di navigazione, sedente in Zara, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 22 novembre 1929 a rogito notaio Carlo Capo.

Per i mutui anzidetti ed entro 15 giorni dalla data della stipulazione della presente convenzione la Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite, ecc.) si obbliga di costituire a garanzia dello Stato ipoteca su navi di sua libera proprietà in conformità di quanto è stabilito dall'articolo 2 del R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, modificato con l'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200.

Art. 4.

La sovvenzione annua di L. 54.880.000 assegnata con la convenzione 29 novembre 1932-XI alla « Compagnia Adriatica di navigazione » per l'esercizio delle linee di navigazione elencate nell'allegato 1 alla convenzione predetta, è diminuita di L. 4.200.000, restando pertanto fissata in L. 50.680.000.

Il quantitativo di nafta grezza (Fuel Oil) agli effetti della revisione della sovvenzione stabilita dall'art. 2 della convenzione 29 novembre 1932-XI è ridotto a tonnellate 34726.

La « Compagnia Adriatica di navigazione » è esonerata:

1° dall'esercizio della linea 3, di cui all'allegato 1 alla convenzione 29 novembre 1932-XI sopra citata;

2° dalla costruzione della nave, di cui al n. 1 dell'art. 3 della presente convenzione;

3° dagli oneri inerenti ai mutui elencati al n. 2 dell'articolo 3 della presente convenzione.

Art. 5.

All'atto della stipulazione della presente convenzione, la Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite, ecc.) dovrà prestare una cauzione corrispondente al 10 per cento dell'ammontare della sovvenzione, nelle forme e per gli effetti di cui all'art. 20 della citata convenzione 29 novembre 1932-XI, restando in pari tempo la « Compagnia Adriatica di navigazione » liberata della corrispondente quota parte di cauzione.

Art. 6.

La presente convenzione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la convenzione stessa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e avrà durata fino al 31 dicembre 1946.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta disdetta da parte del Ministero delle comunicazioni o da parte della Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite, ecc.) sei mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà prorogata di anno in anno, salvo disdetta come sopra da darsi sei mesi prima della fine dell'anno.

Art. 7.

Sono applicabili alla presente convenzione le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 della convenzione 29 novembre 1932-XI approvata con Regio decreto-legge 8 dicembre 1932-XI, n. 1714. In luogo degli articoli 7, 11, 12 della citata convenzione 29 novembre 1932-XI, sono applicabili rispettivamente gli articoli 17 e 4 della convenzione 21 maggio 1932-X, approvata con R. decreto-legge 18 giugno 1932-X, n. 862.

Fatta a Roma in cinque originali addì venti aprile millenovecentotrentaquattro XII.

Per il Ministero delle comunicazioni:
Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la Compagnia Adriatica di navigazione:
MARIO BATTISTELLA di Michele.

Per la Società di navigazione Lloyd Triestino
(Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Ital. e Sitmar):
GUIDO COSULICH fu Callisto.
GINO ALBI di Orazio.

Visto: *Il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 aprile 1934, n. 794.
Semplificazione dell'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata la necessità e l'urgenza di emanare norme intese a semplificare l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra;
Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2701;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 30 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni, concernenti la istituzione e competenza della Commissione superiore di Venezia per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra è soppresso.

Art. 2.

All'art. 4 del R. decreto-legge 25 febbraio 1923, n. 558, è sostituito il seguente:
« Contro le decisioni delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di cui all'art. 26 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, nelle controversie di valore superiore a L. 50.000 è ammesso gravame ad una Commissione centrale sedente in Roma, formata di un magistrato di grado non inferiore a presidente di sezione di Cassazione che la presiede, di due membri appartenenti al Consiglio di Stato, o alla Magistratura, o all'Avvocatura dello Stato, di un funzionario amministrativo e di tre tecnici ».

Art. 3.

I comma secondo e terzo dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 febbraio 1923, n. 558, sono sostituiti dai seguenti:
« Il gravame deve essere prodotto nel termine di trenta giorni dal deposito della decisione nella segreteria della Commissione di primo grado.
« Le denunzie per revisione di concordati omologati o di decisioni delle Commissioni di cui all'art. 26 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, sono proposte, nel concorso delle circostanze di cui all'art. 4 della legge 10 dicembre 1922, numero 1722, e nei limiti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47, alla Commissione centrale ».

Art. 4.

Contro le decisioni delle Commissioni di cui all'art. 26 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, per controversie non superiori a L. 50.000 e contro le decisioni della Commissione centrale di cui al precedente art. 2 non è ammesso gravame nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa.
È sempre ammesso il rimedio della revocazione giusta l'articolo 494 del Codice di procedura civile.
L'art. 31 del testo unico su citato è soppresso.

Art. 5.

I comma 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47, sono sostituiti dai seguenti; l'art. 2 del decreto stesso è soppresso.
« Per le controversie introdotte avanti le Commissioni di cui all'art. 26 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, potrà essere esperito un tentativo di conciliazione avanti a funzionari superiori delegati dal Ministero delle finanze o alla Commissione centrale a seconda che si tratti di controversie di valore non superiore o superiore a L. 50.000.
« I predetti funzionari e il presidente della Commissione centrale, sentite le parti, determineranno con criterio equitativo la offerta definitiva dell'Amministrazione ».

Art. 6.

L'art. 11 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47, è soppresso.

Art. 7.

Al comma secondo dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50, sono aggiunte le seguenti parole: « Tale importo sarà determinato a giudizio insindacabile dell'Intendenza di finanza ».
L'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1382, è soppresso.

Art. 8.

Nei casi in cui il Ministro per le finanze abbia corrisposto per danni subiti da cittadini delle Nuove Provincie in dipendenza di prestazioni di guerra austriache la percentuale del 70 % sull'importo del danno prevista dal R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50, la concessione s'intende effettuata a titolo definitivo.

Art. 9.

L'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50, e gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1382, sono soppressi.

Art. 10.

Il comma 3° dell'articolo unico del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, è sostituito dal seguente:
« Contro le determinazioni dell'Intendenza di finanza il danneggiato può ricorrere al Ministero delle finanze entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione relativa. La decisione del Ministero non è suscettibile di gravame nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria per quanto concerne l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione, la compensazione col credito del danneggiato di tutti gli acconti ed anticipazioni in denaro e in natura concessi al danneggiato stesso in pendenza della procedura di liquidazione della indennità, e il riconoscimento delle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 8 ed al secondo comma dell'art. 12 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2845 ».

Art. 11.

La disposizione contenuta nell'art. 8 del presente decreto-legge s'intende estesa ai danni subiti in dipendenza di prestazioni di guerra austriache dagli enti di cui al R. decreto 18 gennaio 1923, n. 106; l'importo del danno sarà determinato a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.

Le presenti norme entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gaz-*

zetta Ufficiale del Regno e saranno presentate al Parlamento per essere convertite in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 90. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1934.
Approvazione delle norme di frenatura per gli autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'articolo 111 del testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Decreta:

Sono approvate le norme tecniche di frenatura per gli autoveicoli annesse al presente decreto.

Roma, addì 8 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

NORME DI FRENATURA PER GLI AUTOVEICOLI.

CAPO I.

Disposizioni generali.

1. — *Categorie di autoveicoli.*

Ai fini delle norme regolamentari circa la frenatura, gli automobili e rimorchi vanno divisi nelle seguenti categorie:

CATEGORIA *A*:

Autovetture ed auto pubbliche a due assi per trasporto di non più di 7 persone (compreso il guidatore), con peso a vuoto massimo di 3 tonnellate.

Autocarri a due assi con peso a vuoto massimo di 2 tonnellate.

CATEGORIA *B*:

Autocarri a due assi con peso a vuoto maggiore di 2 tonnellate.

Autovetture a due assi per servizi pubblici di linea e di noleggio da rimessa.

CATEGORIA *C*: Rimorchi a due assi di portata superiore a 35 quintali, che ai sensi dell'art. 61 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, debbono essere provvisti di freni idraulici o ad aria compressa o a depressione, azionabili dal guidatore della motrice con un unico comando per la motrice e per il rimorchio.

CATEGORIA *D*: Rimorchi a due assi di portata non superiore ai 35 quintali.

CATEGORIA *E*: Autoveicoli a tre assi.

Per peso a vuoto si intende il peso del veicolo carrozzato, compreso fanalerie, utensili, ruote, o gomme, di scorta, acqua, combustibile e lubrificanti.

2. — *Principî di costruzione dei sistemi di frenatura per automobili a due assi.*

A termini di quanto dispone l'art. 61 del R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740, ogni autoveicolo deve essere munito di due sistemi di frenatura indipendenti l'uno dall'altro, o di un sistema azionato da due comandi indipendenti l'uno dall'altro, e di cui uno possa agire anche quando l'altro venga a mancare nelle sue funzioni.

Tali disposizioni generali, si intendono soddisfatte, per gli automobili a due assi, dagli allegati 4 schemi che debbono essere seguiti negli automobili di nuova costruzione.

Schema n. 1 - sistema unico di frenatura a due comandi indipendenti con tiranteria unica ed albero trasversale unico;

Schema n. 2 - sistema unico di frenatura a tiranteria doppia sulle ruote posteriori a due alberi trasversali;

Schema n. 3 - sistema unico di frenatura a comandi indipendenti: un sistema idraulico sulle quattro ruote ed un sistema meccanico a mano sulle ruote posteriori;

Schema n. 4 - doppio sistema di frenatura a comandi indipendenti: un sistema idraulico sulle quattro ruote ed un sistema meccanico a mano sulla trasmissione.

Eventuali schemi equivalenti ai precedenti, ma diversi da essi, potranno essere adottati dalle Case costruttrici con l'approvazione preventiva del Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale ferrovie, tramvie, automobili.

Per gli autoveicoli di costruzione anteriore alla data di entrata in vigore delle presenti norme, muniti di due sistemi di frenatura interamente indipendenti, sono ammessi anche schemi diversi da quelli indicati.

In ogni caso però il sistema di frenatura deve permettere di arrestare l'autoveicolo su una distanza conveniente, ed il principio costruttivo del sistema deve essere tale che in caso di rottura di una qualunque delle sue parti, resti sempre possibile la frenatura rapida ed efficace almeno delle ruote di uno stesso asse. Inoltre uno almeno dei due comandi indipendenti deve essere irreversibile, tale cioè da assicurare l'immobilità del veicolo in assenza del conduttore, anche su pendenze forti.

Il freno relativo a questo comando ha funzione di freno sussidiario, per assicurare il veicolo quando è fermo; va usato, durante la marcia, solo in caso di mancato funzionamento dell'altro comando, adoperando la massima prudenza e procedendo col veicolo a velocità ridotta, fino alla più vicina località ove possa farsi rimettere in efficenza il freno normale.

Nel caso di autoveicoli muniti di due sistemi di frenatura interamente indipendenti, uno dei due sistemi deve agire con azione meccanica, senza l'intervento di qualsiasi dispositivo idraulico, elettrico, o pneumatico.

3. — *Definizioni.*

COMANDO: Il comando propriamente detto è l'organo (leva a mano od a pedale) su cui si esercita l'azione iniziale del conduttore.

Per estensione si chiama anche comando l'insieme degli organi che trasmettono tale azione fino all'albero trasversale od al pezzo che ne fa le veci.

Nel caso di sistema idraulico, il comando comprende tutti gli organi trasmettenti l'azione di frenatura fino al raccordo di uscita del cilindro principale.

Nel caso di freni ad aria compressa o a depressione, o di altri tipi diversi da quelli usuali, il comando comprende tutti gli organi di trasmissione fino a quello ove ha inizio la forza che provoca la frenatura.

TIRANTERIA: Tutti i pezzi mobili compresi fra l'albero trasversale od il pezzo che ne fa le veci, e l'estremità del tirante o fune, fino alla leva del freno. Nel caso di sistema idraulico o pneumatico si intende per tiranteria tutto l'insieme dei pezzi compresi tra il raccordo di uscita del cilindro principale ed il raccordo di tubazione di entrata al freno.

Per altri tipi di freno si intende per tiranteria l'insieme dei pezzi compresi tra l'organo ove ha inizio la forza che provoca la frenatura ed il dispositivo ad immediata azione sul freno.

FRENO: L'organo che produce l'attrito sul tamburo.

TAMBURO: L'organo costantemente solidale al movimento di una ruota (ruota od albero del meccanismo di trasmissione costantemente solidale al movimento della ruota) su cui si produce l'attrito. Nel caso di freni a dischi o di altro tipo, si chiama per convenzione tamburo l'organo corrispondente che compie la stessa funzione.

SISTEMA DI FRENATURA: Il complesso degli organi comprendenti il sistema di comando, la tiranteria ed i freni.

FRENO CONTINUO: Intendesi per freno continuo ogni sistema di freno la cui azione è assicurata, a comando del conducente, da sorgenti di energia indipendente dalla forza propria di quest'ultimo, e che si esercita all'atto della frenatura in modo concomitante sui veicoli di un treno stradale.

4. — *Automaticità del freno continuo.*

Il freno continuo deve essere automatico, nel senso che motrice e rimorchio restino entrambi frenati, qualora il treno automobile venga a spezzarsi, o meglio che, nel verificarsi del distacco, il rimorchio si freni automaticamente, il conducente della motrice ne sia avvertito a mezzo di opportuna segnalazione, ed i freni della motrice non perdano minimamente di efficienza, sicchè il conducente ne possa disporre completamente.

5. — *Superficie frenate.*

Le superficie frenate debbono essere disposte in modo tale, che l'azione frenante, provocata da ogni comando, si trasmetta sempre su uno stesso numero di ruote di ciascun lato dell'autoveicolo, non in diagonale.

In ogni caso per i veicoli a due assi di nuova costruzione, uno dei due sistemi di frenatura deve agire su tutte le ruote, o su pezzi di esse solidali, mentre l'altro sistema può agire direttamente o coll'intermediario della trasmissione, solo sulle due ruote posteriori.

6. — *Dimensioni dei tamburi.*

I tamburi dei freni debbono avere dimensioni tali da consentire, avuto riguardo ai materiali adoperati, azione di frenatura e sforzo unitario ammissibile, conveniente dispersione del calore, robustezza e durevolezza.

Le dimensioni e le altre particolarità debbono rispettare le tabelle UNI (CUNA).

CAPO II.

Norme particolari per autoveicoli a due assi.

7. — *Categoria* A.

Gli autoveicoli della categoria *A* possono essere muniti di un sistema di frenatura unico (schemi n. 1, n. 2, n. 3), con trasmissione dei due comandi effettuata con l'intermediario di alberi trasversali ed organi di tiranteria separati oppure parzialmente, o interamente, comuni; in ogni caso debbono soddisfarsi le esigenze di cui al n. 2 circa la sicurezza alla rottura.

8. — *Categoria* B.

Gli autoveicoli della categoria *B* possono essere muniti di due sistemi di frenatura interamente indipendenti (schema n. 4), oppure di un sistema unico con due comandi interamente indipendenti con l'intermediario di due diversi alberi trasversali e di due tiranterie separate (schema n. 2 e n. 3).

9. — *Categoria* C.

Gli autoveicoli della categoria *C* devono essere muniti di due sistemi di frenatura interamente indipendenti e debbono soddisfare alle prescrizioni di cui al successivo capo III.

10. — *Categoria* D.

Gli autoveicoli della categoria *D* debbono soddisfare alle prescrizioni di cui al successivo n. 12.

CAPO III.

Treni stradali.

11. — *Generalità.*

Il presente capo riguarda gli autotreni formati da un autocarro od un autobus a due assi e da un rimorchio a due assi.

Le norme di cui al successivo numero 12 si riferiscono agli autotreni costituiti da una motrice e da un rimorchio di portata non superiore ai 35 quintali.

Le norme di cui ai numeri da 13 a 19 compreso si riferiscono agli autotreni costituiti da una motrice e da un rimorchio di portata superiore ai 35 quintali.

12. — *Autotreni di piccola portata.*

Per gli autotreni con rimorchio di portata non superiore a 35 quintali non è obbligatorio il freno continuo, però i rimorchi debbono essere provvisti di un sistema di freni efficienti, comandabili dal conducente della motrice o da un agente in servizio sul rimorchio, capaci di mantenere le ruote frenate anche su strade in pendenza.

Possono ammettersi i rimorchi con dispositivo autofrenante o con freno continuo azionato da compressore assiale, sempre che il rimorchio sia altresì munito di apposita leva o volantino, od altro sistema manovrabile a mano del veicolo o da terra, che consenta di frenare il rimorchio stesso anche su strade in pendenza.

13. — *Autotreni di grande portata.*

Gli autotreni costituiti da una motrice e da un rimorchio di portata superiore a 35 quintali debbono essere provvisti di freno continuo, automatico, che a termine del 2° capoverso dell'art. 61 del R. decreto n. 1740, può essere idraulico, ad aria compressa, o a depressione, azionabile dal guidatore della motrice con un unico comando.

Le motrici debbono essere munite, oltre che del freno continuo, di un secondo freno, come disposto nel primo comma dell'art. 61 del R. decreto 1740.

Uno dei due freni deve essere costituito da un sistema meccanico di frenatura, non a fluido, agente, direttamente o indirettamente, sulle ruote posteriori dell'autoveicolo.

In ogni caso sono da rispettare le disposizioni di cui al num. 5.

I rimorchi, salvo quanto è prescritto al successivo numero 14, debbono avere almeno un sistema di freni, cioè il freno continuo.

Quando non sono muniti di un secondo sistema di freni debbono avere apposita leva o volantino o altro dispositivo, manovrabile, anche a mano, dal veicolo o da terra, capace di frenare il rimorchio anche quando questo si trovi su strada in pendenza ed isolato dalla motrice, e di mantenerlo frenato in via continuativa.

14. — *Rimorchi di autotreni destinati al trasporto di persone.*

I rimorchi destinati al trasporto di persone devono essere in ogni caso muniti di freno continuo o di un altro sistema di freni, indipendente dal precedente, atto, in ogni condizione di strada, a mantenere fermo il rimorchio in via continuativa quando questo sia isolato dalla motrice.

Questo secondo freno deve potersi comandare dal conducente della motrice o da apposito agente in servizio sul rimorchio.

15. — *Impiego dei freni.*

In servizio corrente è da impiegare di norma il freno continuo. In caso di guasto di tale freno il conducente deve usare gli altri mezzi di frenatura di cui il treno dispone, con l'ausilio di un altro agente viaggiante quando occorra manovrare i dispositivi frenanti del rimorchio dal rimorchio stesso o da terra.

Se tali mezzi consentono, procedendo a velocità ridotta e con la massima prudenza, di raggiungere la più vicina località ove possa farsi riparare il guasto, la marcia va proseguita fino a tale località; in caso diverso il treno deve essere fermato sul posto, osservando le prescrizioni dell'art. 24 del R. decreto 1740 a meno che gli altri mezzi di frenatura abbiano uguale efficienza e rispondenza di funzionamento del sistema normale di frenatura.

16. — *Caratteristiche costruttive del freno continuo.*

Il freno continuo automatico prescritto per i rimorchi degli autotreni deve essere tale, per le caratteristiche costruttive, capacità dei serbatoi, portata effettiva dei compressori o della pompa a vuoto, da consentire un'azione di frenatura sufficientemente rapida ed efficace, anche durante ripide o lunghe discese, nelle zone di intenso traffico, ed a motore disinnestato.

E' ammesso il sistema di frenatura in cui il motore, a quattro tempi, funzioni da pompa a vuoto, in luogo di appositi organi indipendenti, sempre che ciò avvenga in modo del tutto soddisfacente.

Anche in tal caso è però obbligatorio un adeguato serbatoio, per assicurare il funzionamento del freno almeno durante un eventuale temporaneo disinnesto del motore.

17. — *Compressori assiali.*

Sono da escludere, per il freno normale, i compressori assiali e tutti i dispositivi il cui funzionamento sia dipendente direttamente dalla velocità del veicolo.

Il loro impiego può essere ammesso in via sussidiaria.

18. — *Azione di frenatura nei treni stradali.*

L'azione frenante, e quella sfrenante, del rimorchio non deve svilupparsi con ritardo sensibile rispetto alla motrice, anzi possibilmente deve svilupparsi con un piccolo anticipo, per modo che l'effetto dei freni della motrice o del rimorchio sia concomitante e non si abbiano a verificare strappi o urti dannosi negli organi di attacco, od irregolarità di marcia.

19. — *Freno continuo con servofreno meccanico.*

Per le motrici possono ammettersi sistemi di frenatura con servofreno meccanico sempre che siano di sicura efficacia, e tali da non lasciare nulla a desiderare rispetto ai freni ad aria compressa, a depressione o idraulici.

CAPO IV.

Veicoli a tre assi e treni speciali.

20. — *Autoveicoli a tre assi.*

E' sufficiente che le motrici a tre assi, di portata non superiore a 35 quintali, siano munite di freni agenti sulle ruote di due assi: nel caso che l'asse motore sia uno solo è sufficiente che l'azione dei freni venga trasmessa alle ruote dell'asse motore e a quelle di uno degli altri due assi; nel caso invece che entrambi gli assi posteriori siano motori, l'azione dei freni deve essere trasmessa alle ruote dei due assi motori.

Gli autoveicoli a tre assi di portata non superiore ai 35 quintali possono pertanto essere muniti rispetto ai due assi frenati di due sistemi di frenatura interamente indipendenti (schema n. 4), oppure di un sistema unico con due comandi interamente indipendenti, con l'intermediario di due diversi alberi trasversali e di due tiranterie separate (schema n. 2 e 3).

Nelle prove, lo spazio di frenatura deve però sempre risultare almeno tale da soddisfare, senza alcuna tolleranza, la formula (1), di cui al successivo numero 25.

Le motrici a tre assi di portata superiore a 35 quintali debbono essere munite di due sistemi di frenatura completamente indipendenti, agenti sulle ruote di tutti e tre gli assi.

Se, poi, sono distinate a trainare rimorchio, uno dei due sistemi di frenatura deve essere idraulico, ad aria compressa o a depressione. Anche per tali motrici può applicarsi il disposto del n. 19.

Nelle prove delle motrici isolate, lo spazio di frenatura deve, in ogni caso, risultare almeno tale da soddisfare, senza alcuna tolleranza, la formula (1).

21. — *Autorimorchi.*

Per gli autorimorchi (autoveicoli a tre assi con retrotreno ad un asse distaccabile ed autoveicoli con carrello) valgono le norme seguenti.

Negli autoveicoli a tre assi, costituiti da un avantreno a due assi o da un retrotreno snodato, ad un asse, distaccabile, il freno normale deve agire anche sulle ruote del retrotreno, e deve essere comandato dal conducente.

Negli autoveicoli a due assi muniti di appendice costituita da un carrello ad un asse formante parte integrante dell'autoveicolo, è obbligatorio che il freno normale, comandato dal conducente, agisca anche sulle ruote dell'appendice nel caso che quest'ultima possa superare a pieno carico il peso di 350 chilogrammi; può ammettersi dispositivo autofrenante per appendici di peso non superiore alla motrice; se l'appendice, a pieno carico. non supera i 350 chilogrammi non è obbligatorio che il freno normale agisca anche sulle ruote dell'appendice. In ogni caso tali appendici non debbono superare il peso massimo, a pieno carico, di 600 Kg. e le dimensioni di m. 2,50 x 1,50.

Se hanno peso e dimensioni superiori, non rientrano tra i carrelli accodati.

22. — *Rimorchi a tre assi.*

Le motrici dei treni stradali con rimorchi a tre assi, debbono essere munite di due sistemi di frenatura interamente indipendenti, dei quali uno continuo ed automatico, che agisca anche sulle ruote del rimorchio.

Per i rimorchi, se a tre assi, tale freno deve agire sulle ruote di almeno due assi; inoltre tali rimorchi debbono essere provvisti dell'apposita leva o volantino o altro sistema per il bloccaggio del veicolo di cui all'ultimo capoverso del n. 12.

In nessun caso la lunghezza del treno stradale può superare i 22 metri.

23. — *Autotreni trainati da trattrici stradali.*

Per gli autotreni costituiti da uno o due rimorchi trainati da una motrice non atta a trasportare carico utile, se capaci di superare su strade orizzontali la velocità di 15 chilometri all'ora vanno rispettate le prescrizioni di cui al capo III.

Se invece detti autotreni sono insuscettibili di superare la velocità di 15 km. all'ora, per la trattrice non è obbligatorio il freno continuo, ma è necessario che sia munita di due sistemi di freni interamente indipendenti ed ugualmente efficaci per governare la marcia del veicolo.

I rimorchi debbono, a seconda della portata, essere muniti dei sistemi di freno prescritti per le categorie *C* e *D*, e soddisfare alle prescrizioni contemplate nelle presenti norme a seconda della rispettiva categoria. Tuttavia il comando dei freni del rimorchio o dei rimorchi può essere indipendente da quello della motrice, ma deve, nel caso di autotreni con rimorchi della categoria *C*, poter essere azionato dal conduttore della motrice con unica manovra. Per tali rimorchi può ammettersi l'impiego di compressori assiali.

Se il rimorchio o ambedue i rimorchi sono della categoria *D*, valgono le norme per i treni stradali con rimorchi di portata non superiore a 35 quintali, di cui al n. 12, escluso l'impiego di dispositivi autofrenanti.

I rimorchi di portata superiori a 35 quintali debbono essere muniti di freni idraulici, ad aria compressa, o a depressione, riconosciuti di tipo ammissibile e debbono portare il relativo contrassegno di cui al successivo n. 32, che va applicato anche alla trattrice.

Per gli autotreni di cui sopra, adibiti esclusivamente a servizi urbani, nell'ambito di percorsi pianeggianti e prestabiliti, e sempre che sia soddisfatta la formula (1), senza tolleranza, ed il treno non sia suscettibile di velocità superiori ai 15 km. ora, può derogarsi dall'applicazione dei freni continui anche per i rimorchi di portata superiore a 35 quintali, facendone opportuna nota nella licenza di circolazione, nella quale deve essere indicata la zona stradale cui è limitata la validità della licenza.

24. — Gli stessi requisiti stabiliti nel capo III a proposito dei freni continui valgono anche per i freni continui considerati in questo capo.

Capo V.

Verifiche di frenatura.

25. — *Spazio di frenatura.*

I sistemi di freni continui si riconoscono soddisfare le prescrizioni di legge — sufficiente efficacia ed azione rapida — quando gli spazi di frenatura corrispondenti alle diverse velocità sono compresi in limiti convenienti e determinati, più ristretti per gli autoveicoli isolati che non per gli autotreni.

In ogni caso lo spazio di frenatura massimo ammissibile per gli autotreni su strade in rettifilo, in orizzontale e con pavimentazione di macadam asfaltato, deve soddisfare la seguente formula:

$$s = \frac{V^2}{45} \qquad (1)$$

nella quale V è la velocità dell'autotreno espressa in km. ora ed s è lo spazio di frenatura espresso in metri.

26. — *Prove di frenatura degli autotreni.*

Le prove di frenatura degli autotreni devono essere eseguite nel modo seguente:

L'autotreno o, se del caso, la motrice isolata, caricati come al n. 28, viene lanciata alla massima velocità consentita dal motore su di un tratto di strada orizzontale in rettifilo o con pavimentazione in macadam asfaltato.

La lunghezza di lancio non deve essere minore di quella occorrente per raggiungere la massima velocità.

Al termine del tratto di lancio si procede a cronometrare il tempo di percorrenza su di un determinato tratto di strada la cui lunghezza può essere assunta in metri 100.

Si deve aver cura che la marcia durante tale percorso sia mantenuta uniforme per modo da poter determinare la esatta velocità di corsa dell'autotreno o della motrice all'inizio della frenatura.

Dopo aver percorso il tratto di strada che ha servito per la determinazione della velocità dell'autotreno, si mette in azione il freno continuo, mantenendo il motore innestato fino a poco prima dell'arresto degli autoveicoli, per modo da sviluppare il massimo effetto frenante.

27. — *Misura dello spazio di frenatura e verifica della formula* (1).

Si procede quindi alla misura dello spazio di frenatura.

Lo spazio di frenatura e la velocità, determinata come sopra, debbono verificare la (1), e lo spazio di frenatura deve risultare uguale o minore di quello che si ricava dalla formula stessa.

E' ammessa una tolleranza in più del 5 per cento.

I treni automobili di vecchio tipo, o entrati in circolazione antecedentemente all'andata in vigore delle presenti norme, dovranno soddisfare, al più tardi in occasione della revisione annuale del 1935, la formula (1) con una tolleranza del 10 per cento.

28. — *Carichi di prova.*

Le prove di cui sopra debbono essere eseguite di norma a pieno carico; tuttavia gli autotreni e le motrici provviste di freni riconosciuti di tipo ammissibile, con le modalità di cui al capo VI delle presenti norme, possono essere provati anche in condizioni diverse di carico, con l'avvertenza che gli spazi di frenatura ottenuti debbono risultare adeguatamente inferiori a quelli forniti dalla (1), in proporzione al minor peso complessivo del veicolo col suo carico. I risultati delle prove debbono, anche in questo caso, dimostrare le perfetta efficienza del freno continuo.

29. — *Prove dei freni sussidiari degli autotreni.*

Le prove di cui al n. 26 debbono essere completate con prove, da effettuarsi nei modi ordinari, per stabilire la sufficiente efficacia e l'azione rapida del secondo freno.

Questo, pur non essendo tenuto a soddisfare la formula (1) deve tuttavia presentarsi in condizioni di robustezza, manovrabilità ed efficacia tali, da dare la dimostrazione sicura della sua efficienza nei riguardi tecnici, costruttivi e di sicurezza per la circolazione.

CAPO VI.

Approvazione dei freni e norme varie.

30. — *Procedimento per l'ammissibilità dei freni continui.*

Ogni Ditta costruttrice di motrici o rimorchi, che intenda adottare un determinato sistema di freno continuo, deve presentare al Circolo ferroviario competente tutti gli elementi e dati caratteristici di esso, corredati eventualmente da opportuni disegni.

Il Circolo provvede all'esame degli elementi prodotti, richiedendo, nei casi dubbi, dove lo reputi opportuno ai fini dell'esame, il parere del fabbricante della motrice, quando trattasi di richiesta pervenuta da costruttori di rimorchi.

Provvede poi ad eseguire le necessarie prove sperimentali del freno con un autotreno di prova e con una motrice isolata in diverse e convenienti condizioni di carico, di velocità, di strada e di percorso, dandone preventiva comunicazione all'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili, per l'intervento, alle prove stesse, di un ingegnere dell'Ufficio centrale tecnico.

Delle esperienze di cui sopra deve essere fatta relazione all'Ispettorato predetto, che a sua volta provvede ad informare tutti i Circoli dei tipi di freno riconosciuti ammissibili.

31. — *Prove di autoveicoli muniti di freno continuo di tipo già ammesso.*

Quando si debba procedere alle prove di singoli autoveicoli muniti di freno continuo, corrispondente ad un tipo già ammesso, il circolo procede alle visite prescritte nei modi usuali, mentre i requisiti di cui al capo V debbono intendersi già soddisfatti, salvo le normali constatazioni di rispondenza al tipo.

32. — *Contrassegni di diversi sistemi di freno continuo.*

Per ogni tipo di freno continuo si applica un marchio particolare, identico sulla motrice e sul rimorchio, per modo da rendere subito evidente la rispondenza della motrice al rimorchio, necessaria al funzionamento del freno continuo.

Tale rispondenza implica, di norma, che la motrice ed il rimorchio siano provvisti della stessa specie di freni.

Tuttavia può essere ammessa diversità di sistema tra motrici e rimorchio sempre che il complesso frenante presenti requisiti e caratteristiche tali che, in sede di effettuazione delle prove di cui al n. 26, lo facciano riconoscere non meno efficiente e pratico dei migliori complessi frenanti, a sistema identico, sulla motrice e sul rimorchio.

Il marchio sta in ogni caso ad indicare un particolare complesso frenante che sia stato riconosciuto ammissibile per un treno automobile.

I marchi debbono avere forma quadrata, di 9 centimetri di lato, o circolare di 10 centimetri di diametro, e debbono riprodurre un particolare contrassegno, proposto dalla Ditta interessata all'atto della presentazione del tipo.

Essi debbono essere apposti, a vernice o mediante targhetta metallica fissata in modo inamovibile, sulla faccia esterna del longherone sinistro del telaio, rispettivamente verso la testata posteriore nella motrice, verso la testata anteriore nel rimorchio.

Le Ditte debbono fornire ai Circoli ferroviari d'ispezione, per l'applicazione sulle licenze di circolazione delle motrici e dei rimorchi, un congruo quantitativo di etichette stampate ed ingommate, riproducenti nella grafia e nei colori i marchi approvati, alla scala di 1:4.

I Circoli, in occasione delle visite e prove di cui agli articoli 65 ed 80 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, od anche in occasione delle visite di revisione di cui all'articolo 78, procedono alla detta applicazione, stampigliando l'etichetta con il bollo d'ufficio.

33. — *Visite e prove degli autoveicoli ordinari.*

I freni delle motrici isolate di piccola portata, e di quelle di grande portata non destinate al traino di rimorchi, debbono almeno soddisfare, e senza tolleranze, nelle verifiche di frenatura, eseguite con la motrice isolata, la formula (1).

34. — *Motocicli.*

Ai sensi dell'art. 61 del R. decreto 1740 tutti i motocicli debbono essere muniti di due sistemi di frenatura, di cui uno possa agire anche quando l'altro venga a mancare nella sua funzione.

Tali due sistemi debbono essere interamente indipendenti uno dall'altro.

35. — *Applicabilità delle presenti norme.*

Le presenti norme entreranno in vigore il 15 luglio 1934-XII.

Per i veicoli già circolanti a tale data e per quelli di nuova costruzione che entreranno in circolazione entro il 31 dicembre 1934, potrà derogarsi dal disposto dell'ultimo capoverso del n. 16.

Salvo tale deroga gli autocarri ed i rimorchi già in circolazione, o che entreranno in circolazione prima del 15 luglio 1934, che presentassero requisiti non rispondenti alle presenti norme, dovranno essere adattati in modo da soddisfarle in occasione della revisione annuale 1935. Ciò naturalmente non autorizza a tenere i freni di cui sono muniti in condizioni di minore efficienza di quella di cui sono suscettibili.

SISTEMA UNICO DI FRENATURA.
SCHEMA N° 1
Comandi indipendenti.
Tiranteria unica.
Albero trasversale unico.

SISTEMA UNICO DI FRENATURA
SCHEMA N° 2
Comandi indipendenti.
Tiranteria doppia sulle ruote posteriori.
Due alberi trasversali.

SISTEMA UNICO DI FRENATURA
SCHEMA N° 3
Comandi indipendenti.
Un sistema idraulico sulle 4 ruote.
Un sistema meccanico a mano sulle ruote posteriori.

DOPPIO SISTEMA DI FRENATURA
SCHEMA N° 4
Comandi indipendenti.
Un sistema idraulico sulle 4 ruote.
Un sistema meccanico a mano sulla trasmissione.

4)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione dal comune di Ostuni.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Ostuni il 21 gennaio 1932, a rogito del notaio Giovanni Saverio Specchia fu Paolo, residente in Ostuni (n. 16231 di repertorio), atto col quale il comune di Ostuni ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno di proprietà comunale già annesso al fabbricato conventuale « Riformati », riportato in catasto alla partita 2657, foglio di mappa 222, particella 4658 sub b) per la estensione di are 22.85, nonchè l'edificio « Casa del Balilla » che sarà costruito sul terreno stesso a cura del Comune, mentre l'Opera nazionale Balilla si è impegnata a contribuire nella spesa con la somma di L. 150.000;
Veduta la deliberazione n. 38 in data 24 aprile 1934-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione degli immobili di cui alle premesse del presente decreto disposta a suo favore del comune di Ostuni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6593)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1934.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Monastier (Treviso) e nomina del commissario governativo dell'Ente stesso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di Monastier (Treviso) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera del 13 aprile 1934, n. 437, di S. E. il prefetto di Treviso;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Monastier (Treviso) è sciolto ed il sig. rag. Gino Possiedi è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6594)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1934.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria cooperativa di Biancavilla (Catania) e nomina del commissario governativo della Cassa stessa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa agraria cooperativa di Biancavilla (Catania) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera del 19 aprile 1934, n. 17068, di S. E. il prefetto di Catania;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria cooperativa di Biancavilla (Catania) è sciolto ed il sig. Eugenio Bonaiuto è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6595)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1934.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di S. Lorenzo in Collina e nomina del commissario governativo dell'Ente stesso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di S. Lorenzo in Collina (Bologna) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera del 27 aprile 1934, n. 13470, di S. E. il prefetto di Bologna;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di S. Lorenzo in Collina (Bologna) è sciolto e il sig. avv. Am-

brogio Nardi è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6596)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-248.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Peric di Giovanni, nato a Opacchiasella il 20 febbraio 1889 e residente a Sesana n. 39, è restituito nella forma italiana di « Pieri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna Gustin in Peric fu Giuseppe, nata il 30 luglio 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2107)

N. 11419-247.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Novak fu Francesco, nato a Sesana, frazione Scnadole, il 10 maggio 1873 e residente a Sesana, frazione Poverio n. 51, è restituito nella forma italiana di « Novato ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Vatovec in Novak fu Giuseppe, nata il 26 maggio 1885, moglie;
2. Emilia di Giovanni, nata il 10 novembre 1911, figlia;
3. Paolina di Giovanni, nata il 2 febbraio 1913, figlia;
4. Francesco di Giovanni, nato il 23 ottobre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2108)

N. 11419-246.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Novak fu Giuseppe, nato a Dobraule (Tomadio) il 10 luglio 1869 e residente a Sesana, frazione Poverio n. 82, è restituito nella forma italiana di « Novato ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna di Giovanni, nata il 25 settembre 1913, figlia;
2. Giuseppa fu Matteo, nata il 4 gennaio 1848, suocera.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2109)

N. 11419-245.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Novak, nato a Salisburgo il 14 settembre 1885 e residente a Sesana n. 197, è restituito nella forma italiana di « Novato ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Del Kott fu Antonio, nata il 16 marzo 1886, moglie;
2. Edmondo di Leopoldo, nato il 14 novembre 1910 figlio;
3. Marta di Leopoldo, nata il 21 dicembre 1911, figlia

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2110)

N. 11419-243.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Novak fu Giovanni, nato a Sesana, frazione Casigliano, il 19 marzo 1868 e residente a Sesana, frazione Casigliano n. 51, è restituito nella forma italiana di « Novato ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Caterina Zlobec in Novak fu Giuseppe, nata il 27 febbraio 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2112)

N. 11419-242.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Novak fu Francesco, nato a Sesana, frazione Senadole, il 26 maggio 1895 e residente a Sesana, frazione Senadole n. 5, è restituito nella forma italiana di « Novato ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Dovgan in Novak fu Francesco, nata il 17 febbraio 1896, moglie;
2. Milena di Luigi, nata il 13 dicembre 1924, figlia;
3. Vittoria Vlasta di Luigi, nata il 17 giugno 1926, figlia;
4. Maria fu Giovanni, nata l'8 dicembre 1867, madre;
5. Paolo fu Francesco, nato il 2 gennaio 1902, fratello;
6. Carlo fu Francesco, nato il 12 novembre 1904, fratello;
7. Emilia fu Francesco, nata il 24 maggio 1907, sorella;
8. Cristina fu Francesco, nata il 14 settembre 1910, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2113)

N. 11419-241.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Miklavec di Giuseppe vedova Bezek, nata a Sesana, frazione Danna, il 22 luglio 1896 e residente a Sesana, frazione Storie n. 14, sono restituiti nella forma italiana di « Michelazzi » e « Bezzecchi ».

Il cognome « Bezzecchi » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Adele fu Rodolfo, nata il 27 luglio 1924, figlia;
2. Regina fu Rodolfo, nata l'11 settembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1934 - Anno XII

Il prefetto: PORRO.

(2114)

N. 11419-240.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Miklavec fu Antonio, nato a Sesana, frazione Danna, il 18 agosto 1869 e residente a Sesana, frazione Danna n. 35, è restituito nella forma italiana di « Michelazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Kariz in Miklavec fu Bartolomeo, nata l'8 dicembre 1864, moglie;
2. Francesco di Antonio, nato il 18 agosto 1899, figlio;
3. Giuseppina Moze in Miklavec di Giuseppe, nata l'8 marzo 1901, nuora;
4. Albino di Francesco, nato il 27 luglio 1929, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2115)

N. 11419-239.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Miklavec di Matteo, nato a Sesana, frazione Danna, il 7 luglio 1886 e residente a Sesana, frazione Danna n. 11, è restituito nella forma italiana di « Michelazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Perhavec in Miklavec di Gregorio, nata il 6 maggio 1884, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 1° novembre 1918, figlio;
3. Milano di Giuseppe, nato il 12 ottobre 1923, figlio;
4. Maria di Matteo, nata il 12 maggio 1896, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2116)

N. 11419-238.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Miklavec fu Francesco, nato a Sesana, frazione Poverio, il 21 gennaio 1898 e residente a Sesana, frazione Poverio n. 60, è restituito nella forma italiana di « Michelazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giulia Cefuta in Miklavec di Andrea, nata il 13 maggio 1901, moglie,
2. Paola di Francesco, nata il 24 giugno 1925, figlia;
3. Luigi di Francesco, nato il 22 settembre 1927, figlio;
4. Maria fu Francesco, nata il 13 marzo 1913, sorellastra.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2117)

N. 11419-237.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miklavec di Giuseppe, nato a Sesana, frazione Danna, l'11 maggio 1892 e residente a Sesana, Podibrese n. 2, è restituito nella forma italiana di « Michelazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Zivec in Miklavec fu Francesco, nata il 30 marzo 1900, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 9 agosto 1920, figlio;
3. Giuseppe di Giovanni, nato il 28 giugno 1922, figlio;
4. Albina di Giovanni, nata il 25 febbraio 1923, figlia;
5. Milena di Giovanni, nata il 26 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2118)

N. 11419-236.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Miklavec fu Michele, nato a Sesana, frazione S. Maria, il 12 ottobre 1876 e residente a Sesana, frazione Orle n. 25, è restituito nella forma italiana di « Michelazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Cebulec in Miklavec di Andrea, nata il 25 luglio 1875, moglie;
2. Edoardo di Antonio, nato il 3 ottobre 1903, figlio;
3. Maria Sabina di Antonio, nata il 9 settembre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2119)

N. 11419-235 II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Antonia Kocjan fu Giovanni, nata a Sesana, frazione Danna, l'8 luglio 1884 e residente a Sesana, frazione Danna n. 14, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni fu Giovanni, nato il 12 dicembre 1896, fratello;
2. Emma fu Giovanni, nata il 27 ottobre 1890, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2120)

N. 11419-235.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Miklavec di Matteo, nato a Sesana, frazione Danna, il 17 dicembre 1890 e residente a Sesana, frazione Danna n. 14, è restituito nella forma italiana di « Michelazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emma Kocjan in Miklavec fu Giovanni, nata il 27 ottobre 1890, moglie;
2. Gabriella di Francesco, nata il 7 luglio 1922, figlia;
3. Milena di Francesco, nata il 1° febbraio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2121)

N. 11419-234.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miklavec fu Antonio, nato a Sesana, frazione Danna, il 17 dicembre 1861 e residente a Sesana, frazione Danna n. 1, è restituito nella forma italiana di « Michelazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca Mahnic in Miklavec fu Andrea, nata il 27 febbraio 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2122)

N. 11419-233 II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Ukmar di Giuseppe, nato a Sesana, frazione S. Maria, il 7 aprile 1904 e residente a Sesana, frazione S. Maria n. 8, è restituito nella forma italiana di « Omari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Gisella Miklavec in Ukmar di Andrea, nata il 6 novembre 1907, moglie;
2. Ermanno Umberto di Ermanno, nato il 1° febbraio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2123)

N. 11419-233.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Miklavec fu Giuseppe, nato a Sesana, frazione S. Maria, il 22 novembre 1854 e residente a Sesana, frazione S. Maria n. 8, è restituito nella forma italiana di « Michelazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Lupinc in Miklavec fu Giuseppe, nata il 9 febbraio 1868, moglie;
2. Gisella di Andrea, nata il 6 novembre 1907, figlia;
3. Massimiliano di Andrea, nato l'11 ottobre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2124)

N. 11419-232.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Miklavec fu Lorenzo, nato a Sesana, frazione S. Maria, l'8 febbraio 1866 e residente a Sesana, frazione S. Maria n. 6, è restituito nella forma italiana di « Michelazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Tomasic in Miklavec fu Giuseppe, nata il 31 gennaio 1866, moglie;
2. Francesco di Giuseppe, nato il 4 dicembre 1895, figlio;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 14 settembre 1897, figlio;
4. Luigi di Giuseppe, nato il 12 settembre 1900, figlio;
5. Giustina di Giuseppe, nata il 18 marzo 1906, figlia;
6. Ida di Giuseppe, nata il 1° gennaio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2125)

N. 11419-231.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Miklavec fu Andrea, nato a Sesana, frazione Danna, il 24 agosto 1865 e residente a Sesana, frazione Danna n. 7, è restituito nella forma italiana di « Michelazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Tavcar in Miklavec fu Giovanni, nata il 16 dicembre 1867, moglie;
2. Giovanni di Giuseppe, nato il 22 dicembre 1894, figlio;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 2 giugno 1897, figlio;
4. Maria di Giuseppe, nata il 19 settembre 1902, figlia;
5. Ludmila di Giuseppe, nata il 22 luglio 1910, figlia;
6. Emma di Andrea, nata il 21 dicembre 1904, nuora.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2126)

N. 11419-230.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Miklavec fu Michele, nato a Sesana, frazione S. Maria, il 3 dicembre 1866 e residente a Sesana, frazione Merciano n. 8, è restituito nella forma italiana di « Michelazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Kariz in Miklavec fu Giacomo, nata il 7 luglio 1877, moglie;
2. Antonio di Francesco, nato il 5 maggio 1901, figlio;
3. Amalia di Francesco, nata il 19 agosto 1906, figlia;
4. Francesca di Francesco, nata il 3 ottobre 1908, figlia;
5. Albina di Francesco, nata il 4 novembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2127)

N. 11419-229.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Miklavec fu Giuseppe, nato a Sesana, frazione Danna, il 17 febbraio 1856 e residente a Sesana, frazione Danna n. 9, è restituito nella forma italiana di « Michelazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe di Giuseppe, nato il 14 agosto 1890, figlio;
2. Giuseppa Ursic in Miklavec di Andrea, nata il 4 marzo 1894, nuora;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 24 giugno 1921, nipote;
4. Alberto di Giuseppe, nato il 9 maggio 1923, nipote;
5. Stanca di Giuseppe, nato il 9 febbraio 1926, nipote;
6. Angela Teresa di Giuseppe, nata il 1° ottobre 1927, nipote;
7. Teresa fu Giuseppe, nata l'11 ottobre 1852, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2128)

N. 11419-228.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, estesc a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Miklavec fu Giovanni, nato a Sesana, frazione S. Maria, il 18 marzo 1891 e residente a Sesana, frazione S. Maria n. 7, è restituito nella forma italiana di « Michelazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Stok in Miklavec di Francesco, nata il 18 ottobre 1899, moglie;
2. Milena di Giuseppe, nata il 28 luglio 1921, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 16 ottobre 1922, figlio;
4. Nada di Giuseppe, nata l'8 aprile 1924, figlia;
5. Olga di Giuseppe, nata il 16 luglio 1926, figlia;
6. Rodolfo Francesco di Giuseppe, nato il 7 aprile 1928, figlio;
7. Francesca fu Mattia, nata il 6 settembre 1867, madre;
8. Maria fu Giovanni, nata l'8 settembre 1896, sorella;
9. Carlo fu Giovanni, nato il 27 aprile 1904, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2129)

N. 11419-227.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Macarol di Carlo, nato a Tomadio il 9 maggio 1897 e residente a Sesana n. 56, è restituito nella forma italiana di « Mazzarolli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Gorup in Macarol di Giuseppe, nata il 3 febbraio 1901, moglie;
2. Stojan Bruno di Luigi, nato il 12 agosto 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2130)

N. 11419-274.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pirjevec fu Giuseppe, nato a Sesana il 28 dicembre 1876 e residente a Sesana n. 38, è restituito nella forma italiana di « Pierazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vanda di Giuseppe, nata il 28 aprile 1901, figlia;
2. Miroslao di Giuseppe, nato il 31 ottobre 1902, figlio;
3. Olga Elisabetta di Giuseppe, nata il 25 luglio 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2131)

N. 11419-273.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pirjevec fu Giovanni, nato a Sesana, frazione Danna, l'11 novembre 1882 e residente a Sesana n. 43, è restituito nella forma italiana di « Pierazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Macarol in Pirjevec di Giuseppe, nata il 23 febbraio 1886, moglie;
2. Lidia di Giuseppe, nata il 16 giugno 1912, figlia;
3. Svetozar di Giuseppe, nato il 6 novembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2132)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli.

Con R. decreto 19 aprile 1934-XII è stato prorogato al 31 luglio 1934, il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Napoli.

(6614)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 133.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore delle rendite consolidato 3,50 % n. 362791 di L. 35 e n. 779234 di L. 175 intestate a Picardi Mariantonia fu Vito moglie di Pataro Antonio, dom. a Lagonegro (Potenza).

Essendo stati presentati i certificati di rendita relativi senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevuta, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni o altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, 10 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5984)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 95.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento n. 54395 di L. 150,50 intestato a Falcone Rocco di Francesco Antonio, domiciliato in Napoli.

Essendo detto certificato mancante della metà inferiore del mezzo foglio di compartimenti semestrali, ed avendo gli eredi del titolare denunciato lo smarrimento della parte non esibita, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 30 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1687)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 120 — Numero del certificato provvisorio: 1722 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 28 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Vidili Emilio — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 121 — Numero del certificato provvisorio: 10202 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Scuola elementare di Buscoldo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 121 — Numero del certificato provvisorio: 15858 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Scuola elementare di Curtatone — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 122 — Numero del certificato provvisorio: 11824 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Canova Enrico — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 123 — Numero del certificato provvisorio: 3178 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Boscaglia Gisberto — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 7516 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Nosari Romano — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 5538 — Consolidato: 5 per cento — Data di

emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Fumu Giuseppe fu Antonio da Buddusò — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5638)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 167.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 — Data: 24 luglio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: avv. Pietro Drago fu Giuseppe, domic. a Trapani per conto di Lampiasi Rosalia fu Paolo, vedova di Patti Mariano, domic. a Salemi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 56, consolidato 3,50 %, con decorrenza dal 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 maggio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6475)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 158.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1249 — Data: 28 maggio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Longoni Mario, Giuseppe, Ernesta e Vittoria fu Saverio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 12 — Rendita: L. 718, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 — Data: 2 febbraio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Consolazio Nicolantonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 250, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1934.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6381)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 153.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2264 — Data: 28 novembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. Debito pubblico Roma — Intestazione: Nardelli Vittorio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 325, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6316)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 116.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 maggio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.71
Inghilterra (Sterlina)	59.82
Francia (Franco)	77.40
Svizzera (Franco)	382.15
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.765
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.75
Cecoslovacchia (Corona)	49.50
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.71
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.63
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.04
Olanda (Fiorino)	8.07
Polonia (Zloty)	223 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	162.25
Svezia (Corona)	3.10
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	83.65
Id. 3,50 % (1902)	81.90
Id. 3 % lordo	62.375
Prestito Redimibile 3,50 %	82.875
Buoni novennali Scadenza 1934	101.075
Id. id. id 1940	106 —
Id. id. id 1941	106.50
Id id. id 1943	100.65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	48970	Sorace Giuseppina fu Luigi, moglie di Lacava Francesco fu Paolo, domic. a Molla San Giovanni (Reggio Calabria), vincolata . . . . L.	510 —
»	288877	Parrocchia di Santa Restituta in Sora (Caserta) . . . . »	310 —
»	315044	Intestata come la precedente . . . . »	225 —
Cons. 5 % Littorio	55755	Celentano Maria Giuseppa fu Francesco, moglie di Celentano Francesco, domic. a Vico Equense (Napoli) . . . . . »	120 —
3,50 %	510605	Parrocchia di San Salvatore in Montegranaro (Ascoli Piceno), vincolata . . . . . »	3,50
Prestito Nazion. 5 %	13964 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ricciardello Maria Gaetana fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Marena Maria Giovanna di Pasquale vedova Ricciardello . . . . » per l'usufrutto: Marena Maria Giovanna di Pasquale vedova di Ricciardello Pasquale, domic. a Pescopagano (Potenza).	30 —
3,50 %	707717 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Asilo di mendicità « Principessa Iolanda » di Bisceglie (Bari) . . . . » per l'usufrutto: Quercia Mauro fu Domenico.	35 —
»	594501	Sozio Pasqualino di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Salerno . . . . »	52,50
»	22080	Cappella della Trinità in Montà (Cuneo) . . . . »	45,50
»	132169	Intestata come la precedente . . . . »	3,50
Cons. 5 % Littorio	62230	Beneficio parrocchiale della Beata Vergine Assunta di Treiso Bongioanni, frazione del comune di Barbaresco (Cuneo) . . »	125 —
Cons. 5 %	514523	Giriodi di Monastero Augusto di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Torino . . . . »	1.000 —
»	100522	De Nicola Domenico fu Francesco, domicil. a Torre Annunziata (Napoli), vincolata . . . . »	50 —
»	417509 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: La Capria Cosimo fu Vincenzo, domic. a Foggia » per la proprietà: La Capria Vincenzo di Cosimo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Foggia.	25 —
»	417510 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: La Capria Giuseppe di Cosimo, minore ecc. come la precedente proprietà.	25 —
3,50 %	817415 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Brusasca Maria fu Domenico, vedova di Delovo Domenico, domic. a Torino . . . . » per l'usufrutto: Pesce Luigi fu Luigi, domic. a Torino	577,50

Roma, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

5639)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 42

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	347354	585 —	*Trojlo* Anna di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, domt a Taranto (Lecce).	*Troilo* Anna di Giuseppe, *nubile*, domt. come contro.
» Littorio	3274	50 —	Puglisi Francesca fu *Antonio*, minore sotto la tutela di De Felice Sebastiano, domt. a Firenze.	Puglisi Francesca fu *Antonino*, minore ecc. come contro.
»	21129	1.610 —	*Pizzocchera* Agnese di Luigi, minore sotto la p. p del padre, domt. a Milano.	*Pizzochera* Agnese di Luigi, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	134044	50 —	Zitarosa Giuseppe *di Michele*, domt. a S. Arcangelo (Potenza).	Zitarosa Giuseppe *fu Donato-Michele*, domt. come contro.
»	291384	105 —	Quarta *Immacolata*, *Lucia*, *Francesco*, Vincenzina ed *Addolorata* fu Giuseppe, minori sotto la p p. della madre Filieri Pietrina fu Francesco, domt a Carmiano (Lecce).	Quarta *Maria-Immacolata*, *Maria-Lucia*, *Maria-Francesca*, Vincenzina e *Maria-Addolorata*, minori ecc. come contro.
3.50 % »	572446 546018	112 — 56 —	*Gorbero* Nicola fu Giovanni Battista, domt. a Porto Maurizio; con usuf. a Micucci Ascenza-Maria fu Luigi, domt. a Nizza (Alessandria).	*Gorlero* Nicola-*Giovanni-Domenico* fu Giovanni-Battista, domt. a Porto Maurizio; con usuf. come contro.
Cons. 5 %	380883	610 —	Biasiolo Marcello, *Francesco*, *Luigi* ed Adele di Giovanni, minori sotto la p p. del padre, domt. ad Arzignano (Vicenza).	Biasiolo Marcello, *Francesco-Luigi* ed Adele di Giovanni, minori ecc. come contro.
3.50 % Cons. 5 % » » »	700586 39918 151052 372068 304440	35 — 155 — 70 — 60 — 55 —	Salerno *Carmela* fu Carlo, moglie di Marini Matteo, domt. a Castrovillari (Cosenza) vincolate.	Salerno *Maria-Carmela*, moglie ecc. come contro, vincolate.
»	98206	525 —	*Costanzo* Raffaele fu Angelo, domt. a Lapio (Avellino).	*Costanza* Raffaele fu Angelo, domt. come contro.
3.50 %	711876	35 —	Aiello *Anna* di Francesco, moglie di Candido Primo fu Giovanni, domt. a Vico Equense (Napoli).	Aiello *Marianna* di Francesco, moglie ecc. come contro
Cons. 5 %	13489	150 —	Pedrazza *Angelica* fu Giovanni, minore sotto la tutela di De Zucchi Guglielmo fu Giovanni, domt. a Padova.	Pedrazza *Giuseppina-Angelica* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
»	13490	150 —	Pedrazza *Rina* fu Giovanni, minore ecc. come la precedente.	Pedrazza *Caterina-Maria-Letizia* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
»	215432	125 —	Bonuccelli Aldo fu Giuseppe, domt. ad Elena (Caserta).	Bonuccelli Aldo fu Giuseppe, *minore sotto la p. p. della madre Di Vasta* Genoveffa ved. Bonuccelli, domt. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 % » »	143772 143773 143774	345 — 345 — 345 —	D'Ajello Vittorio, D'Ajello Luigi, D'Ajello Beatrice fu *Alfonso* minori sotto la p. p. della madre Capurro Antonietta fu Salvatore ved. D'Ajello, domt. a Napoli; con usuf. vital. a D'Ajello Luigi fu Francesco, domt. a Napoli.	D'Ajello Vittorio, D'Ajello Luigi, D'Ajello Beatrice fu *Alfredo* minori sotto la p. p. ecc. come contro, e con usuf. vit. come contro.
3.50 %	343022	525 —	Gazzo Laura, Tommaso, *Ernesta* fu Filippo, minori sotto la p. p. della madre Mantero Modesta. Gazzo Salvatore fu Filippo e prole nascitura di detta Mantero Modesta ved. Gazzo, eredi indivisi di Mantero Francesco, domt. a Genova, con usuf. vital. a Mantero Modesta fu Francesco, ved. di Filippo Gazzo, domt. a Genova.	Gazzo Laura, Tommaso, *Ercolina-Ernestina* fu Filippo, minori ecc. come contro e con usuf. vital. come contro.
» »	599772 649846	238 — 35 —	Vecchi *Luigi* fu Marco, domt. a Villa S. Maria (Chieti) vincolate.	Vecchi *Ambrogio-Luigi* fu Marco, domt. come contro, vincolate.
Cons. 5 %	94688	35 —	Bernardo Carmine fu Giambattista, domt. a Colle d'Anchise (Campobasso).	Bernardo Carmine fu Giambattista, *minore sotto la tutela di Bernardo* Michele, domt. come contro.
3.50 % (1902)	42842	35 —	*Tamponi* Wanda domt. a Macomer (Nuoro) vincolata.	*Crobu* Wanda, domt. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6383)

MINISTERO DELLE FINANZE

Notifica riguardante le compensazioni di pagamenti italo-ungheresi.

Si rende noto che i crediti per merci nazionali spedite in Ungheria fino al 31 maggio 1934, anche se già fossero stati denunziati, con le modalità in vigore, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per il tramite delle varie sedi della Banca d'Italia, dovranno essere nuovamente denunciati con la relativa documentazione e con le stesse modalità non più tardi del 10 giugno p. v.

Si informa inoltre, che, in mancanza della nuova denunzia, gli esportatori non potranno incassare i loro crediti attraverso gli accordi di compensazione italo-ungherese.

Per maggiori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alle filiali della Banca d'Italia.

(6638)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 6 maggio 1934-XII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Pievebovigliano, provincia di Macerata, sul circuito 2135.

(6617)

Il giorno 26 aprile 1934-XII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Marlengo, provincia di Bolzano, sul circuito 791.

(6618)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa braccianti ed affini con sede in Sogliano al Rubicone, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(6612)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 7 maggio 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor R. Chaidron, console generale del Belgio a Milano.

(6615)

In data 24 aprile 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Pier Enrico Simonelli, vice console onorario dei Paesi Bassi a La Spezia.

(6616)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Rinvio delle prove scritte del concorso a 80 posti di segretario in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 2768 del 10 aprile 1934-XII;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 410-24-75109 in data 14 maggio 1934-XII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 80 posti di segretario in prova nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, già stabilite per i giorni 27, 28 e 29 maggio 1934, sono rimandate ad epoca da indicarsi.

Roma, addì 16 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(6631)

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a sei posti di ufficiale di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1800 del 3 gennaio 1934-XII;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 410-24-83040 in data 14 maggio 1934-XII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione.

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso a sei posti di ufficiale di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina:

1° Sarpi Mirco.
2° Montalbano Giuseppe.
3° Chinatti Luigi.
4° Cattarinich Augusto.
5° Zolese Gaetano.
6° Misale Pasquale.
7° Salvatore Amerigo.
8° Bergani Giorgio.
9° Liguori Clodoveo.
10° Vicari Pietro.
11° Scala Corrado.

Roma, addì 15 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(6632)

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a 10 posti di macchinista di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1801 del 3 gennaio 1934-XII;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 410-24-18329 in data 14 maggio 1934-XII;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 10 posti di macchinista di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina:

1° Barsotti Oberdan.
2° Fiore Nicola.
3° Longobardi Enrico.
4° D'Angelo Umberto.
5° Previti Rosario.
6° Pino Sebastiano.
7° Donato Placido.
8° Deodato Michele.
9° Rossitto Salvatore.
10° Taffara Giuseppe.

Roma, addì 15 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(6633)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.